

Sistema d'informazione Schengen II

23 maggio 2005

La comunicazione del 2001 esamina le possibilità di realizzazione e sviluppo del SIS II, tenendo conto contemporaneamente del fatto che i nuovi Stati membri non potranno aderire al SIS nella sua versione attuale, che il contesto giuridico è stato modificato dal trattato di Amsterdam e che si è registrata un'evoluzione tecnica. Essa chiarisce inoltre le funzioni e le finalità del SIS II e invita i paesi candidati a contribuire ai lavori, in particolare trasmettendo le proprie osservazioni.

ATTO

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio
Lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen II (COM (2001) 720 def. - non pubblicato nella Gazzetta ufficiale)**

SINTESI

Il SIS è un sistema d'informazione che permette alle autorità competenti degli Stati membri di disporre di segnalazioni relative ad alcune categorie di persone e di oggetti. Costituisce pertanto un elemento essenziale per il corretto funzionamento dello spazio di sicurezza, libertà e giustizia. A questo scopo, contribuisce all'attuazione delle disposizioni previste sia in materia di libera circolazione delle persone (titolo IV del trattato) sia per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (titolo VI del trattato). Il SIS attuale è stato concepito al fine di permettere l'integrazione di diciotto Stati (i 15 Stati membri, l'Islanda, la Norvegia ed un posto di riserva). È chiaro che la tecnologia informatica sulla base della quale è stato realizzato appare ormai superata e che si rende pertanto necessario studiare nuove possibilità di sviluppo.

La realizzazione del SIS di seconda generazione costituisce una condizione sine qua non per la partecipazione dei nuovi Stati membri ad uno spazio di sicurezza senza frontiere interne. A seguito del Consiglio del 28 ed il 29 maggio 2001, che ha confermato la priorità accordata allo sviluppo del SIS II entro il 2006, la Commissione ha assunto la responsabilità del finanziamento e dello sviluppo del SIS II (responsabilità che le è attribuita in forza delle sue competenze in materia d'esecuzione del bilancio comunitario). Tuttavia, la Commissione tiene a precisare che il progetto sarà condotto in stretta collaborazione con gli Stati membri, i paesi candidati, il Consiglio, il Parlamento europeo e l'ACC (Autorità di controllo comune).

Un primo studio sulle evoluzioni possibili del SIS è stato effettuato nel 1998. Successivamente, i lavori sono stati intensificati in vista dell'allargamento dell'Unione a 10 nuovi Stati membri nel 2004. Attualmente, la Commissione ritiene prioritaria la definizione delle funzionalità del SIS poiché è possibile che in un futuro prossimo, il SIS diventi, oltre ad un sistema d'informazione, anche un sistema d'indagine. A tal fine si dovrà stabilire quali autorità avranno accesso al sistema (autorità giudiziarie degli Stati membri ma anche Europol, Eurojust (es de en fr), servizi di sicurezza, ecc...) e le nuove categorie di dati.

Inoltre, SIS dovrà distinguersi dal sistema d'informazione di Eurogol, privilegiando la prevenzione e l'individuazione delle minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica piuttosto che le indagini in materia di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, lo sviluppo del SIS sarà utile sotto molti aspetti, in particolare per garantire l'autenticità dei documenti o individuare le persone che soggiornano in posizione irregolare.

Sviluppo del SIS II a partire dal 2002

Pur essendo responsabile del progetto, la Commissione deve tenere conto di un certo numero di elementi chiave, vale a dire: la coerenza e la continuità del sistema, la collaborazione con gli Stati membri, la protezione dei dati, la scelta della rete da usare, il livello di sicurezza, ecc..

Innanzitutto, in collaborazione con gli Stati membri ed in parallelo con i lavori del Consiglio, la Commissione si occuperà di condurre uno studio di fattibilità sugli aspetti tecnici, finanziari ed organizzativi del progetto. In seguito, si occuperà sia dei problemi che riguardano il passaggio del SIS al SIS II che dell'integrazione dei nuovi Stati membri.

Individuazione delle basi giuridiche appropriate per le proposte legislative volte a sviluppare il SIS II

È necessario individuare la base giuridica adeguata nei trattati per lo sviluppo del sistema poiché SIS è inteso a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (titolo VI del trattato sull'Unione europea) e la politica in materia di visti, immigrazione e libera circolazione delle persone (titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea). Inoltre, la decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a partecipare parzialmente al SIS, come pure le due iniziative belgo-svedesi (una decisione ed un regolamento) adottate dal Consiglio il 6 dicembre 2001, hanno confermato la natura mista del SIS (Gazzetta ufficiale L 328 del 13.12.2001.)

La Commissione è consapevole del fatto che le questioni relative alla posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, e la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia allo sviluppo dell'acquis di Schengen dovranno essere affrontate in ogni particolare.

Gestione operativa del SIS II

La Commissione ritiene che un dibattito sulla gestione futura del SIS II - e pertanto sulla possibilità di affidare la parte centrale ad un'agenzia (la relazione Coelho del Parlamento europeo ha raccomandato la creazione di un'agenzia distinta) - sia prematuro. Essa è, tuttavia, dell'avviso che la creazione di un'unità centrale sia necessaria per eseguire alcuni compiti (helpdesk, protezione dei dati...).

La gestione di un sistema così complesso e dal contenuto molto tecnico potrà richiedere l'esternalizzazione di alcune attività sotto forma di:

- decentramento: delegazione delle responsabilità esecutive ad organismi pubblici nazionali che agiscono in qualità di partner;
- outsourcing: delegazione di responsabilità attraverso la conclusione di contratti esterni con operatori privati;
- delegazione amministrativa: la delegazione di responsabilità esecutive ad organismi pubblici, generalmente chiamati agenzie.

Ogni decisione relativa alla gestione dipenderà dalla struttura e dal contenuto del sistema e dovrà prendere in considerazione la sua natura mista.

Coinvolgimento dei nuovi Stati membri dell'Unione europea

L'acquis di Schengen ed i suoi sviluppi devono essere pienamente accettati da tutti gli Stati candidati all'adesione. A questo proposito, occorre ricordare che la partecipazione dello Stato candidato al SIS costituisce una condizione preliminare alla rimozione dei controlli alle frontiere comuni. Se la priorità del nuovo sistema consiste nel permettere di integrare i futuri Stati membri, sembra necessario garantire un'adeguata partecipazione di questi paesi ai lavori d'attuazione. La Commissione si impegna ad informarli regolarmente dei progressi e li invita a presentare tutte le osservazioni che ritengono opportune.

ATTI CONNESSI

▲ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2003, relativa allo sviluppo del sistema di informazione Schengen II e possibili sinergie con un futuro sistema di informazione visti (VIS) [COM (2003) 771 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nella suddetta comunicazione la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) in relazione al primo semestre 2003 ed illustra inoltre le tappe future dell'evoluzione del sistema.

La Commissione raccomanda una sinergia tra il SIS II e il futuro sistema di informazione visti (VIS), in particolare attraverso l'installazione di una piattaforma tecnica comune.

La Commissione evidenzia i requisiti tecnici cui dovrà sottostare il sistema e ribadisce gli imperativi legati allo sviluppo del progetto. Essa riporta inoltre i risultati dello studio di fattibilità da cui emerge una stima dell'importo da destinare allo sviluppo del sistema pari a 28 milioni di euro.

La Commissione affronta inoltre la questione dell'eventuale trattamento dei dati biometrici, che migliorano nettamente la capacità del sistema di identificazione di una persona. La Commissione sottolinea quindi l'esigenza di una nuova base giuridica per il futuro sistema.

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione raccomanda una regolare consultazione sulla prevista evoluzione del SIS II con le rispettive autorità competenti in materia.